



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
IL PRESIDENTE F.F.

Decr. n. 2/2025

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche";*

visto l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche ...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025*

parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

letta la delibera del CSM in data 12.12.2024 con allegato il parere della STO con il quale si evidenziavano tutte le criticità derivanti dalle interazioni disfunzionali degli applicativi informatici in uso agli uffici giudiziari;

letta la relazione dei Magistrati settore penale predisposta in data 9 gennaio 2025 e comunicata in data odierna, sentiti per le vie brevi i magistrati, togati ed onorari, del settore penale e rilevato che sono state riscontrate aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e la inidoneità di modelli di atti, l'impossibilità di sottoscrivere il verbale di udienza da parte del giudice, la mancata registrazione delle attività sul registro SICP (col conseguente ingenerarsi di false pendenze), il tutto meglio specificato nella relazione depositata;

considerato che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta della parte ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

rilevato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale,

con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

ritenuto, pertanto, che sussistano criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 15 febbraio 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

rilevato che tale sperimentazione, lungi dal volere ritardare la funzionalità del positivo progresso telematico del procedimento penale, appare tuttavia necessaria per evitare blocchi o rallentamenti negativi per il corretto esercizio della giurisdizione, specie nell'ottica di non generare conseguenze negative sul dato fondamentale del *disposition time* la cui costante riduzione è prevista in base al progetto PNRR entro la data del 30 giugno 2026;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non appare poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

Il malfunzionamento del sistema informatico APP del Tribunale di Marsala con decorrenza dall'1 gennaio 2025.

DISPONE

che i soggetti abilitati interni sono autorizzati, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del



cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale **fino alla data del 15 febbraio 2025**.

Tali atti saranno senza ritardo convertiti in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110 comma quarto c.p.p.

Gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.

Manda al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire ulteriore relazione entro la data del 31 gennaio 2025 per la verifica della funzionalità dell'applicativo in oggetto e della sussistenza di eventuali ulteriori disfunzioni.

Dispone di convocare in via d'urgenza, con separati provvedimenti, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al Magrif per il settore penale, al Dirigente Amministrativo, ai direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Marsala; che il presente provvedimento venga altresì comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale del Tribunale di Marsala, al Magrif della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al RID, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e alla Camera Penale di Marsala nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento della transizione digitale, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Palermo, al CSM –settima commissione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con decorrenza dall'1 gennaio 2025.

Marsala, 10 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale f.f.

Vito Marcello Saladino



TRIBUNALE di MARSALA
Depositato in Segreteria di Presidenza
Marsala,
Il Direttore
Caterina Augugliaro

Al Presidente del Tribunale di Marsala

Il sottoscritto Massimiliano Alagna, nella veste di Magrif addetto al settore penale presso questo Ufficio, rappresenta quanto segue.

In seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 206 del 27.12.2024 è stato generalizzato a partire dal 01.01.2025 l'obbligo di deposito telematico per tutti gli atti, richieste e documenti relativi al giudizio dibattimentale e predibattimentale, ad esclusione di quelli inerenti al giudizio abbreviato, direttissimo e immediato (per i quali è stato previsto un doppio binario fino al 31.03.2025) e di quelli cautelari e di impugnazione avverso il sequestro probatorio (per i quali è previsto un doppio binario fino al 31.12.2025).

Orbene, il confronto con i colleghi, i tecnici informatici addetti all'Ufficio e il personale di Cancelleria ha permesso di rilevare alcune difficoltà emerse nell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 posto a servizio dell'innovazione digitale.

In primo luogo, non risulta possibile per il Magistrato vistare i verbali d'udienza redatti dal Cancelliere, problematica per la quale è già stato interessato il Ministero e in relazione alla quale è stata diramata una nota il 08.01.2025, con invito rivolto al personale di fronteggiare temporaneamente il problema redigendo il verbale in maniera digitale, per poi stamparlo, firmarlo e caricarlo su APP.

In data 08.01.2025 è, poi, emerso un ulteriore problema relativo al caricamento delle sentenze: nel caso di errore da parte del Magistrato nel trasmettere il provvedimento per il deposito (caricamento di una sentenza relativa ad un altro fascicolo o doppio caricamento dello stesso file), questo non può più essere eliminato dal sistema una volta firmato, sebbene non sia ancora stato depositato. Ne consegue che con riferimento al fascicolo la Cancelleria troverà due provvedimenti, dei quali soltanto uno dovrà essere depositato: si ritiene necessario implementare il sistema con la previsione di una funzione per l'eliminazione del provvedimento da parte del Magistrato prima del deposito.

Al momento del deposito, poi, il personale di Cancelleria ha rilevato che sul provvedimento del Giudice viene apposta la firma del



Cancelliere con la data del caricamento del file da parte del Magistrato su APP 2.0 e non con quella in cui l'operatore ha materialmente firmato digitalmente l'atto. L'esame dei metadati, comunque, permette di risalire alla data di effettiva apposizione del depositato da parte della Cancelleria, ma appare necessario fornire indicazioni unitarie su quale dovrà essere indicata come data del deposito sul SICP.

Qualche problema si è, poi, registrato anche nella scelta dei modelli da utilizzare per la redazione dell'atto.

Dall'Ufficio Gip-Gup, infatti, è stata evidenziata l'assenza del modello di patteggiamento, di ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova (entrambi presenti nelle maschere dei fascicoli dibattimentali) e di ordinanza di archiviazione, per quest'ultima tipologia essendo presente soltanto il modello di decreto di archiviazione; non risulta possibile, poi, l'adozione dei decreti penali di condanna.

La valvola di sicurezza dinanzi all'assenza del modello potrebbe risultare l'utilizzo di "*atto generico*", ma questo determina delle problematiche di lavorazione per la Cancelleria.

Ed infatti, in data 08.01.2025 è stato emesso un decreto contenente una richiesta di integrazione documentale nell'ambito di un procedimento incidentale di revoca del sequestro probatorio e, mancando il modello *ad hoc*, il Magistrato ha redatto il provvedimento classificandolo come atto generico: la Cancelleria, però, non ha potuto depositare il decreto, che è confluito nel fascicolo del dibattimento - a riprova della sua lavorazione -, ma non riporta l'attestazione digitale del deposito, con conseguente necessità per il Cancelliere di stampare il provvedimento, apporre timbro e firma e caricarlo su APP.

Altro problema si registra nell'ipotesi di sostituzione di un collega assente.

Ed infatti, l'accessibilità al fascicolo è consentita soltanto al titolare del fascicolo, con la conseguenza che in caso di sostituzione la Cancelleria deve provvedere ad assegnare i fascicoli al sostituto e, terminata l'udienza, riassegnarli nuovamente al titolare, con evidente complicazione dell'attività di gestione dell'udienza.



In data odierna il Giudice onorario Matteo Torre, poi, ha segnalato l'impossibilità di caricamento di alcune sentenze su APP a causa di un problema di profilazione per la cui soluzione è già stato interessato il CISIA di Palermo.

Orbene, a fronte delle difficoltà indicate, si rende necessario segnalare il principale dei problemi riscontrato nell'utilizzo di APP 2.0, connesso alle dotazioni informatiche delle aule d'udienza.

Se, infatti, l'applicativo ha dimostrato una complessiva utilizzabilità – con i limiti evidenziati, soprattutto all'Ufficio Gip-Gup – per le attività svolte al di fuori dell'udienza, è proprio nel cuore del dibattito che richiede dotazioni attualmente non disponibili presso il nostro Ufficio.

Il Giudice, infatti, deve disporre di un computer in aula connesso alla RUG, così da poter consultare gli atti e gli eventuali documenti che le parti hanno trasmesso per il deposito (con l'ulteriore problema che gli eventuali documenti inseriti su APP dal P.M. sembrano non eliminabili nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di non ammetterli), ma anche firmare e depositare eventuali ordinanze più complesse che intende redigere e allegare al verbale; all'esito della camera di consiglio, infine, è necessario che il Giudice dia lettura dei dispositivi e delle sentenze con motivazione contestuale e che, esaurita la lettura di ogni provvedimento, possa procedere alla firma digitale dell'atto e al suo deposito proprio in udienza. Ciò senza considerare che nel caso di deposito della sentenza con motivazione contestuale non sarà possibile apporre sulla stessa il suo numero progressivo identificativo che, infatti, verrà rilasciato dal sistema solo dopo l'avvenuto deposito da parte della Cancelleria, quando il provvedimento è già stato firmato digitalmente dal Giudice ed è, pertanto, imm modificabile.

Dal confronto con i tecnici informatici del Tribunale, in ogni caso, è emerso che al momento solo nell'Aula Borsellino vi è un collegamento alla RUG messo a disposizione del Giudice, a ciò dovendosi aggiungere l'estrema difficoltà di consultazione del fascicolo d'udienza tramite APP 2.0, all'interno del quale molti documenti non riportano la stessa nomenclatura contenuta su Tiap ma quella generica di "atti vari", il che




rende particolarmente complesso orientarsi tra il materiale a disposizione.

Tanto si rappresenta per dovere, al fine di riassumere le problematiche rappresentate allo Scrivente dai Colleghi e dal personale di Cancelleria.

Marsala, 09.01.2025

Il Magrif per il settore penale

Massimiliano Alagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Alagna', written over the printed name.